

OGGETTO: **SETTORE EDILIZIA - CONTRIBUTI 2015 RIDOTTI DELL'11,50% ISTRUZIONI OPERATIVE INPS**

Il decreto ministeriale 1 dicembre 2015 ha confermato, per l'anno scorso, la riduzione – prevista dall'art. 29, comma 2 del d.l. n. 244/1995 (convertito con modificazioni in legge n. 341/1995) – dell'11,50% sull'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali che i datori di lavoro esercenti attività edile devono versare all'INPS e all'INAIL per gli operai occupati 40 ore a settimana (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 17/2015).

Con la circolare 17 marzo 2016 n. 52 l'INPS ha quindi riepilogato la normativa che disciplina la citata riduzione contributiva e fornito le seguenti indicazioni operative per l'ammissione e il godimento del regime agevolato.

### **Caratteristiche della riduzione contributiva.**

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura dell'11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell'artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici *Ateco 2007* a 412000 a 439909 [1].

Si ricorda che la base di calcolo deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all'art. 120, commi 1 e 2 della legge n. 388/2000 e all'art. 1, commi 361 e 362 della legge n. 266/2005; la stessa deve essere, altresì, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti [2].

Si osserva, inoltre, che l'agevolazione:

- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015;
- non trova applicazione sul contributo - pari allo 0,30% della retribuzione imponibile - previsto dall'art. 25, comma 4 della legge n. 845/1978, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

### **Condizioni di accesso al beneficio.**

L'accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989, in materia di retribuzione imponibile;
- i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione (art. 36 *bis*, comma 8 del decreto-legge n. 223/2006).

Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (per esempio, assunzione dalle liste di mobilità ai

sensi della legge n. 223/1991 o esonero triennale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 190/2014).

Conformemente a quanto già chiarito con la circolare INPS 30 ottobre 1995 n. 269, la riduzione contributiva non spetta in presenza di contratti di solidarietà; l'esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d'orario.

Nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le sedi INPS territorialmente competenti – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell'autorità giudiziaria – procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

### **Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso UniEmens.**

Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva relativamente all'anno 2015 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziendale del sito [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione".

Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'INPS e definite entro il giorno successivo.

In caso di esito positivo del controllo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione **7N**, per il periodo da agosto 2015 ad aprile 2016; l'esito sarà visualizzabile all'interno del cassetto previdenziale aziendale.

Per quanto concerne le istanze già inviate, la cui elaborazione ha determinato l'attribuzione del CA 7N fino a dicembre 2015, i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungarne la validità fino ad aprile 2016.

In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio a dicembre 2015.

Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2016.

Trattandosi di riduzione contributiva riferita al 2015, il codice L206 non potrà essere utilizzato; andrà viceversa utilizzato il codice **L207**, che si riferisce al recupero di arretrati, nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l'istanza avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziendale, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile riportato nell'allegato 2; la sede INPS competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.

Sarà invece valorizzato l'elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l'azienda.

Il beneficio può essere fruito entro il 16 maggio 2016, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di aprile 2016.

I datori di lavoro possono inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva relativa al 2015 fino al 15 maggio 2016.

[1] Si ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici *Ateco 2007* da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

[2] Misure previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 252/2005, come modificato dall'art. 1, comma 764, della legge n. 296/2006, e dall'art. 8 del d.l. n. 203/2005 convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005, nel testo novellato dal comma 766 della legge n. 296/2006).

**Allegato N. 2:**

[http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2052%20del%2017-03-2016 Allegato%20n%202.doc](http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2052%20del%2017-03-2016%20Allegato%20n%202.doc)